

# **Documento programmatico**

per la concessione di aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. a LPAG

Marzo 2023

## 1 Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG)

### 1.1 Promozione dell'infanzia e della gioventù

Secondo il messaggio del 17 settembre 2010 concernente la legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG) la promozione dell'infanzia e della gioventù consiste nell'aiutare i bambini e i giovani a crescere affinché possano, passo dopo passo, acquisire la propria indipendenza e autonomia e assumere responsabilità sociale, nonché nel fornire loro il sostegno necessario per integrarsi dal punto di vista sociale, culturale e politico. La politica dell'infanzia e della gioventù include tutte le forme di sostegno a iniziative, servizi, enti e istituzioni responsabili di attività extrascolastiche destinate a bambini e giovani che perseguono gli obiettivi menzionati sopra, allo scopo di creare le condizioni concrete affinché essi possano svilupparsi. Nel complesso, le misure di promozione (e protezione) mirano a creare condizioni quadro favorevoli alla crescita e allo sviluppo dei bambini e dei giovani.

### 1.2 Attività extrascolastiche di bambini e giovani

Le attività giovanili extrascolastiche rivestono da tempo un ruolo importante nella socializzazione dei giovani: gli **spazi ricreativi, formativi e del tempo libero esterni alle strutture scolastiche** offrono un contesto organizzato e danno a bambini e giovani l'opportunità di impegnarsi, coltivare gli interessi personali, sviluppare le facoltà intellettive ed emotive e la creatività, imparare ad assumersi responsabilità sociale e ad acquisire competenze chiave, le cosiddette *soft skill* (ad es. capacità di lavorare in gruppo, capacità comunicative e di gestione dei conflitti, spirito imprenditoriale, motivazione) per riuscire a integrarsi socialmente e professionalmente.

Le attività extrascolastiche forniscono un **contributo essenziale allo sviluppo di bambini e giovani**. Esse fungono quindi anche, in senso più ampio, da **strumento di prevenzione primaria** contro comportamenti problematici come il consumo di alcol e droghe, la delinquenza, la violenza, i disturbi dell'alimentazione o il sovraindebitamento e permette di individuarli tempestivamente.

Concretamente, si tratta di promuovere, al di fuori dell'apprendimento formale in un istituto d'istruzione o di formazione, varie esperienze d'apprendimento non formali.

In Svizzera le attività extrascolastiche di bambini e giovani hanno in comune le seguenti caratteristiche: la partecipazione è facoltativa; l'orientamento è rivolto agli interessi e alle esigenze, dunque al mondo e alla quotidianità dei bambini e dei giovani; i partecipanti vengono coinvolti nelle decisioni, nell'organizzazione e nella pianificazione delle attività; l'orientamento delle attività è rivolto al gruppo; i processi d'apprendimento sono aperti dal punto di vista del processo stesso e dei risultati.

### 1.3 Scopo della LPAG

Secondo l'articolo 2 LPAG, la Confederazione intende promuovere le attività extrascolastiche al fine di:

- a) favorire il benessere psicofisico dei fanciulli e dei giovani;
- aiutare i fanciulli e i giovani a divenire persone capaci di assumersi le proprie responsabilità a livello personale e sociale;
- c) promuovere l'integrazione dei fanciulli e dei giovani a livello sociale, culturale e politico.

### 1.4 Gruppi destinatari della LPAG

Secondo l'articolo 4 LPAG, i gruppi destinatari della legge sono:

- a) tutti i fanciulli e i giovani residenti in Svizzera, fino al compimento dei 25 anni d'età;
- b) i giovani fino al compimento dei 30 anni d'età che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza in un'istituzione privata.

### 2 Criteri da soddisfare e documenti richiesti

Le condizioni da soddisfare e i documenti richiesti sono elencati nell'ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG. Le condizioni generali si basano sugli articoli 3 e 6 LPAG. L'adempimento delle condizioni viene verificato al momento dell'inoltro della richiesta mediante il sistema di gestione finanziaria FiVer (v. punto 3). Per principio, un progetto deve soddisfare in particolare le condizioni (di seguito evidenziate) secondo la legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu), la LPAG e l'ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (OPAG).

Condizioni generali di cui agli articoli 3 e 6 LPAG Art. 3 LPAG – Tutti i fanciulli e i giovani hanno libero accesso alle attività extrascolastiche, indipendentemente dal sesso, dall'appartenenza sociale, dallo statuto di soggiorno, dall'origine, dalla razza, dalle convinzioni religiose o politiche o da eventuali disabilità.

Secondo il messaggio concernente la LPAG, oltre al finanziamento delle attività rivolte a tutti i bambini e i giovani, la Confederazione potrà sostenere finanziariamente anche le offerte e attività indirizzate a gruppi di destinatari specifici (ad es. bambine, bambini e giovani disabili o con background migratorio). Una promozione di questo genere può contribuire a garantire le pari opportunità a fanciulli e giovani svantaggiati, soprattutto nella prospettiva della loro integrazione sociale e professionale, e a eliminare le discriminazioni esistenti.

Le prestazioni destinate a un gruppo di destinatari specifico sono discriminatorie, se nel relativo bando di concorso è esplicitamente esclusa la partecipazione di altri gruppi.

Per «attività extrascolastiche» s'intendono le attività svolte da bambini e giovani al di fuori degli orari scolastici ordinari e su base volontaria. Ad esempio, un progetto fissato in modo vincolante nel programma d'insegnamento va considerato un progetto scolastico.

Art. 6 cpv. 1 LPAG – La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private che:

a. Operano principalmente nel settore delle attività extrascolastiche o propongono regolarmente programmi in tale settore.

La LPAG tiene conto del fatto che le istituzioni private sono strutturate in modo molto differente. Anche se la maggior parte delle istituzioni è organizzata nella forma giuridica dell'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile, il campo d'applicazione della legge deve continuare a estendersi anche ai gruppi che si costituiscono temporaneamente per un determinato scopo. Vi rientrano anche, ad esempio, le organizzazioni di adulti che svolgono programmi nel campo delle attività extrascolastiche coinvolgendo bambini e giovani nonché iniziative giovanili (pianificate e realizzate esclusivamente da bambini e giovani) e i gruppi giovanili in seno ai sindacati, le associazioni del personale e le organizzazioni tematiche, per esempio per la protezione della natura.

- b. Non perseguono uno scopo lucrativo.
- Tengono conto del diritto a particolare protezione dell'incolumità e dello sviluppo di fanciulli e adolescenti ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 della Costituzione federale.

Ai fini dell'interpretazione va considerata in particolare la Convenzione sui diritti del fanciullo.

### Condizioni per il progetto di cui all'articolo 26 OPAG

### a. Il progetto non fa parte di un'attività esistente e dura al massimo tre anni.

Non possono essere finanziate attività in corso; il progetto può durare al massimo tre anni, con possibilità di reiterare la richiesta dopo cinque anni in caso di nuovi approcci metodologici.

All'inoltro della richiesta tramite il sistema di gestione finanziaria FiVer, i responsabili del progetto indicano quando ne è nata l'idea e in quale lasso di tempo esso si svolge.

## b. Il progetto è attuato a livello nazionale OPPURE è trasferibile o estendibile ad altre regioni o istituzioni responsabili.

Se il progetto è attuato a livello nazionale o in una determinata regione linguistica, devono parteciparvi bambini o giovani provenienti da almeno dieci Cantoni germanofoni, oppure da tre Cantoni francofoni, oppure dalla Svizzera italiana o romancia. In alternativa, devono essere rappresentate tutte le regioni linguistiche, ovvero un Cantone per la Svizzera tedesca, uno per quella francese, uno per quella italiana e uno per quella romancia.

Se il progetto è trasferibile o estendibile ad altre regioni o istituzioni responsabili, deve adempiere uno dei requisiti seguenti: trasferibilità a livello orizzontale (p. es. da Comune a Comune o da organizzazione a organizzazione), trasferibilità a livello verticale (p. es. dal livello locale a quello cantonale o federale, da un'organizzazione a più organizzazioni) o estendibilità.

In questo contesto, la trasferibilità non deve essere solo teorica, ma effettivamente realizzabile. L'utilità del progetto a livello nazionale sarà valutata su questa base.

### c. Il progetto risponde a un bisogno comprovato ed è stata eseguita un'analisi del contesto (sono disponibili progetti comparabili?).

L'istituzione responsabile mostra che il progetto risponde ai bisogni del gruppo di destinatari. Il bisogno è comprovato, ad esempio, in seguito a un'inchiesta condotta tra i giovani e le cerchie d'interesse o in base a un'analisi della situazione.

Emerge la necessità d'intervenire, che viene provata con un'analisi del contesto. L'istituzione responsabile deve indicare l'eventuale esistenza, in Svizzera, di progetti comparabili nonché le esperienze tratte da progetti analoghi o le conoscenze scientifiche sull'argomento di cui terrà conto nella sua situazione specifica. Deve infine descrivere in modo chiaro gli accertamenti svolti e i relativi risultati.

### d. Il ha un carattere innovativo in termini di metodi, idee, obiettivi o strategie.

I progetti che fungono da modello devono presentare un carattere d'importanza nazionale per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche. Questo comprende un approccio innovativo, ovvero *nuovo a livello nazionale o a livello linguistico-regionale*, in modo che i progetti svolgano un ruolo di precursori in termini di metodi, idee, obiettivi o strategie.

Un progetto che è stato realizzato in un'altra regione linguistica e che ora viene implementato in una nuova regione linguistica deve:

- richiedono grandi adattamenti a causa delle strutture specifiche e delle condizioni quadro della regione linguistica corrispondente;
- portare ad un notevole sviluppo del lavoro con i bambini e i giovani nella regione linguistica.

Si sperimenta una nuova prassi, che l'istituzione privata deve indicare in modo chiaro e plausibile.

## e. Sono stabiliti obiettivi qualitativi e quantitativi. Sono illustrate chiaramente le misure con cui raggiungere gli obiettivi e valutare i risultati.

L'istituzione responsabile indica la disponibilità di una gestione di progetto ben ponderata e la pianificazione di una procedura sistematica.

Per i progetti approvati, l'UFAS definisce determinate condizioni, p. es. l'incarico di svolgere, nel rapporto intermedio e/o finale, un'attenta riflessione sugli obiettivi e sull'efficacia delle misure.

## f. I responsabili del progetto indicano in che misura questo può concretizzarsi in un'attività nel lungo periodo.

Il progetto intende produrre effetti duraturi. Si descrive in che misura il progetto dell'istituzione responsabile può concretizzarsi in un'attività a lungo termine.

Secondo il messaggio concernente la LPAG, da un progetto che funge da modello ci si attende un effetto duraturo e a lungo termine.

## g. Il progetto garantisce il trasferimento delle conoscenze

## e i suoi risultati, i metodi impiegati e i documenti ad esso relativi sono pubblicati.

L'istituzione responsabile si impegna a provvedere in modo mirato al necessario scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze. Le conoscenze derivanti dal progetto devono essere trasmesse alle cerchie interessate. L'istituzione responsabile indica con quali misure e mezzi queste conoscenze dovranno essere rese note, diffuse e inserite nei vari contesti. Una parte integrante del finanziamento del progetto e strumento di trasferimento delle conoscenze può essere ad esempio l'organizzazione di un convegno o una pubblicazione.

Il trasferimento delle conoscenze va distinto dall'attività di pubbliche relazioni.

Per «pubbliche relazioni» si intende la pubblicazione, sia all'interno che all'esterno dell'istituzione responsabile, dei risultati del progetto, dei metodi impiegati e dei documenti ad esso relativi (p. es. tramite newsletter, sito Internet, conferenze stampa, pubblicazioni o reti sociali).

### **Documenti richiesti** di cui all'articolo 25 OPAG

### a. Linee direttive o descrizione dell'organizzazione

### b. Statuti

#### c. Descrizione del progetto

Il progetto deve essere descritto in modo conciso, menzionando i punti principali.

### d. Preventivo del progetto

Il preventivo deve illustrare il modo in cui sono calcolate le spese per il personale (tempo previsto per i vari compiti, unità al giorno, all'ora o al mese), delle spese per le infrastrutture (costi indiretti) nonché delle spese per riunioni, seminari, conferenze, materiale informativo e comunicazione, spese di viaggio e di soggiorno e altro. A tal fine si può utilizzare il modello messo a disposizione sul sito Internet dell'UFAS. La quota dei costi salariali per i progetti modello è solitamente più elevata rispetto a quella per i progetti di partecipazione attiva dei giovani, poiché si tratta perlopiù di progetti di adulti.

Conformemente all'ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (art. 4 OPAG) e alla legge sui sussidi (art. 14 LSu), sono

computabili soltanto le spese effettivamente sopportate ed assolutamente necessarie per l'adempimento appropriato del compito (sono dunque esclusi il volontariato, i premi in denaro ecc.). Non sono inoltre computabili le spese per investimenti straordinari nonché quelle cagionate per colpa dell'istituzione responsabile, quali indennità di partenza, multe e ammortamenti di prestiti.

#### e. Piano di finanziamento del progetto

Nel piano di finanziamento vanno menzionati il contributo atteso dall'UFAS nonché i contributi di altri organi federali, i contributi dei Cantoni e dei Comuni, i contributi di finanziatori privati (fondazioni, sponsor), i proventi di vendite, i contributi dei partecipanti, le quote dei membri come pure altri mezzi. Il contributo concesso dall'UFAS può ammontare al massimo al 50 per cento delle spese computabili (art. 13 LPAG). Il contributo effettivamente versato può dunque risultare inferiore al tetto massimo.

#### f. Piano di valutazione

L'istituzione responsabile indica come intende misurare gli effetti del progetto. A tale scopo deve allegare alla richiesta un piano di valutazione che illustri gli obiettivi del progetto nonché i tempi e le modalità della valutazione (domande, indicatori, metodi adottati). A tal fine si può utilizzare il modello messo a disposizione sul sito Internet dell'UFAS.

Oltre ai criteri specifici per il progetto, dalla prassi dell'esame delle richieste emergono gli ulteriori criteri interni da applicare (evoluzione della qualità).

La persona responsabile si occupa costantemente delle basi per la valutazione e le tiene aggiornate nel presente documento.

### 3 Procedura per l'inoltro e l'esame delle richieste

#### 3.1 Termini

Le richieste di aiuti finanziari per progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani possono essere inoltrate all'UFAS **in qualsiasi momento**. L'inoltro delle richieste avviene mediante il sistema di gestione finanziaria FiVer.

La registrazione e il trattamento delle richieste inoltrate in virtù dell'articolo 8 cpv. 1 lett. a LPAG sono gestiti tramite la banca dati online FiVer (sistema di gestione finanziaria). L'istituzione responsabile che intende inoltrare una richiesta contatta l'UFAS per accertarsi di soddisfare i requisiti necessari. Per l'inoltro della richiesta è necessario un CH-LOGIN personale per accedere a FiVer, che può essere richiesto direttamente tramite la banca dati FiVer LPGA (admin.ch).

La richiesta e gli allegati vengono inoltrati in formato digitale. Una dichiarazione che confermi la correttezza dei dati sono invece inviati per posta.

### 3.2 Valutazione: UFAS / specialisti esterni

Gli specialisti esterni e i collaboratori responsabili dell'UFAS inseriscono la loro valutazione della richiesta in una maschera della banca dati. I collaboratori responsabili dell'UFAS prendono atto dei pareri del gruppo e successivamente pronunciano una decisione definitiva sulla richiesta, d'intesa con il caposettore.

### 3.3 Finanziamento e controlli

Il credito totale destinato alla LPAG è di ca. 10 milioni di franchi. Una quota di massimo 25 per cento è disponibile per gli aiuti finanziari in virtù degli articoli 8, 10 e 11 LPAG. Il preventivo deve essere

registrato all'inizio dell'anno nel sistema FiVer, tramite il quale è poi possibile eseguire il relativo controlling e generare analisi.

Secondo l'articolo 13 LPAG, gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

Secondo l'articolo 14 LPAG, gli aiuti finanziari sono calcolati segnatamente in base:

- a. alla struttura e alla grandezza dell'istituzione;
- b. al genere e all'importanza dell'attività o del progetto;
- c. alle possibilità di codecisione dei fanciulli e dei giovani;
- d. alla considerazione delle necessità dei fanciulli e dei giovani con un particolare bisogno di promozione;
- e. al grado di parità fra i sessi;
- f. alle prestazioni dell'istituzione medesima e ai contributi di terzi;
- g. alle misure adottate per garantire la qualità.

Secondo il messaggio concernente la LPAG, non si tratta di un elenco esaustivo e possono quindi essere considerati altri criteri. La lettera b si riferisce in particolare ai progetti che fungono da modello e la lettera c a quelli che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani. La lettera d intende creare un incentivo per le istituzioni responsabili affinché nella loro offerta tengano conto delle esigenze di bambini e giovani con un bisogno particolare di promozione oppure organizzino determinati progetti e attività specificamente per loro. Qualora ne derivi un onere maggiore, esse possono chiedere un aiuto finanziario più elevato.

A continuazione della politica di promozione della Confederazione, la parità fra i sessi è particolarmente promossa anche nell'ambito della LPAG (lettera e). Le istituzioni responsabili devono essere incentivate a tenere conto nelle loro attività dei bisogni dei due sessi e a promuovere la partecipazione di entrambi.

L'UFAS fissa l'importo degli aiuti finanziari ed emana una decisione in materia al più tardi quattro mesi dopo la presentazione della richiesta (art. 11 OPAG). Se la richiesta è accolta, il pagamento degli aiuti finanziari può essere effettuato con versamenti parziali.

L'attuazione dei progetti e l'adempimento dei requisiti sono controllati sulla base dei rapporti intermedi e finali inoltrati dall'organizzazione. La prima rata degli aiuti è versata al momento della decisione sul finanziamento. Nel caso in cui le prescrizioni della decisione o le basi legali non siano osservate, l'UFAS può chiedere la restituzione dei fondi versati o non pagare le rate successive.

### 4 Sito Internet dell'UFAS

Al fine di contribuire al trasferimento delle conoscenze, i dati di contatto e i rapporti finali sono pubblicati sul sito Internet dell'UFAS, dove sono disponibili anche le basi per la valutazione.